

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****IV SEZIONE CIVILE**

Composta da

Annalisa Di Paolantonio - Presidente -  
Roberto Bellé - Consigliere -  
Guglielmo Garri - Consigliere -  
Nicola De Marinis - Consigliere -  
Dario Cavallari - Cons. rel. -

Oggetto: Graduatorie  
provinciali e di istituto -  
domanda incompleta -  
soccorso istruttorio -

R.G.N. 3452/2023

Cron.

CC - 13/12/2024

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso iscritto al n. 3452/2023 F.G. proposto da

MIUR, Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Ambito territoriale di Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

- *ricorrenti* -

**contro**

Pasqualina Conte, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Franco Rossi, Stefano La Marca e Tiziana Pascarella e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 810/2022 pubblicata il 1° dicembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 174 del 2021, ha dichiarato inammissibile la domanda di Pasqualina Conte, con la quale era stata contestata la correttezza del punteggio a lei assegnato nella graduatoria provinciale delle supplenze valevole per la Provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/22.

Il primo giudice ha ritenuto che l'impugnazione della graduatoria da lei effettuata davanti al TAR, fosse stata proposta decorso il termine di 60 giorni previsto dalla legge.

Pasqualina Conte ha proposto appello.

La Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 810/2022, ha accolto il gravame.

Il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana e l'Ambito territoriale di Arezzo hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Pasqualina Conte si è difesa con controricorso.

La Corte di cassazione ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto parte ricorrente non avrebbe depositato la copia autentica della decisione impugnata.

Le Amministrazioni ricorrenti hanno presentato istanza di decisione.

La controricorrente ha depositato note.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, rileva il Collegio che la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti non soltanto delle Amministrazioni ricorrenti e della controricorrente, ma anche, come recita tale sentenza, di "Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei



titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, si troverebbero ad essere interessati”.

Detti soggetti, infatti, sono dei controinteressati che riceverebbero un pregiudizio da una decisione favorevole alla dipendente e che, quindi, sono stati chiamati in giudizio in appello nella qualità di litisconsorti necessari.

Dall’esame degli atti di causa non risulta, però, che siano stati intimati dalle parti ricorrenti nel presente giudizio di legittimità.

Ne deriva che deve essere dato un termine alle Amministrazioni ricorrenti per integrare il contraddittorio nei confronti dei menzionati controinteressati.

### **P.Q.M.**

La Corte,

- rinvia a nuovo ruolo al fine di consentire a MIUR, Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Ambito territoriale di Arezzo di notificare il ricorso, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a “Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa Conte Pasqualina, a termini di bando, si troverebbero ad essere interessati”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 18 dicembre 2024.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

